

# BOLLETTINO

## DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI

### INDICE

#### RESOCONTI:

##### AFFARI COSTITUZIONALI (I):

In sede referente . . . . .	Pag. 1
Comitato pareri . . . . .	» 4

##### FINANZE E TESORO (VI):

In sede legislativa . . . . .	» 5
In sede referente . . . . .	» 5

##### ISTRUZIONE (VIII):

Comunicazioni del Presidente . . . . .	» 6
--	-----

##### LAVORI PUBBLICI (IX):

In sede referente . . . . .	» 7
-----------------------------	-----

##### INDUSTRIA (XII):

In sede referente . . . . .	» 13
-----------------------------	------

##### LAVORO (XIII):

In sede legislativa . . . . .	» 15
In sede referente . . . . .	» 16
In sede consultiva . . . . .	» 17

#### CONVOCAZIONI:

*Martedì 7 febbraio 1973*

Giustizia (IV) . . . . .	Pag. 20
--------------------------	---------

*Martedì 13 febbraio 1973*

Commissione inquirente per i procedimenti di accusa . . . . .	Pag. 20
Difesa (VII) . . . . .	» 20

*Mercoledì 14 febbraio 1973*

Bilancio e programmazione - Partecipazioni statali (V) . . . . .	» 20
--	------

*Giovedì 15 febbraio 1973*

Affari esteri (III) . . . . .	» 21
-------------------------------	------

### AFFARI COSTITUZIONALI (I)

#### IN SEDE REFERENTE

MARTEDÌ 6 FEBBRAIO 1973, ORE 9,30. — *Presidenza del Presidente RIZ, indi del Vicepresidente VECCHIARELLI.* — Interviene il Sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale, Del Nero.

#### Disegno e proposte di legge:

Riordinamento del rapporto di lavoro del personale dipendente da enti pubblici (*Parere della II, della V, della VI e della XIII Commissione*) (303);

Barca ed altri: Liquidazione degli enti superflui ed anagrafe degli enti che usano pubblico denaro (*Parere della II, della V e della VI Commissione*) (38);

di Nardo: **Riordinamento del rapporto di impiego del personale dipendente da enti pubblici** (*Parere della II, della V, della VI e della XIII Commissione*) (111).

(*Seguito dell'esame e nomina di un Comitato ristretto*).

Il deputato Fracchia intervenendo nella discussione sulle linee generali dei provvedimenti, osserva preliminarmente come il Parlamento esamini per la prima volta il problema della riforma dell'amministrazione indiretta dello Stato e come scopo del Governo, attraverso la richiesta della delega legislativa, sia quello di strumentalizzare le rivendicazioni dei sindacati, sottovalutando il problema di fondo della riforma per eventualmente addebitare al Parlamento ritardi nella concessione della delega o addirittura il rifiuto a concederla.

Dopo aver sottolineato la validità, in linea di principio e di fatto, delle rivendicazioni dei sindacati di categoria essendo il loro trattamento retributivo fermo da cinque anni e dovendosi considerare del tutto anacronistica la normativa dettata dal decreto del Presidente della Repubblica n. 722 del 1945, si sofferma a considerare, anche sotto il profilo storico, lo sviluppo del parastato e la sua accresciuta importanza per gli interessi e le esigenze della società italiana cui non ha corrisposto una organizzazione democratica basata sulla partecipazione e la rappresentanza dei lavoratori, sebbene una struttura burocratica e verticalistica, preda di gruppi di potere e di clientele politiche.

Ad avviso della sua parte politica, il primo no alla richiesta di delega contenuta nel disegno di legge n. 303, è motivato dal fatto che lo stesso è contrario ad un vero principio ispiratore di riforma, in quanto cristallizza, magari razionalizzandola, l'attuale situazione. Il secondo no alla concessione della delega risiede nella impossibilità per il Parlamento di rinunciare ad esercitare la sua competenza diretta, specie in materia di ordinamento dello Stato, che rappresenta una legislazione di principio. Ulteriore motivo di contrarietà, poi, deriva dall'esperienza avutasi recentemente con il decreto per l'alta dirigenza, ove il Governo ha mostrato chiaramente come intenda avvalersi del potere delegatogli dal Parlamento, operando al di sopra e al di fuori dei criteri direttivi indicati e cosciente del fatto che la delega, a differenza del mandato, non consente al Parlamento un controllo successivo sull'attività delegata.

Nel merito del disegno di legge sottolinea l'incongruenza delle parti che lo compongono: la sfera di applicazione del provvedimento è tutt'uno con il punto che prevede la soppressione, la fusione e l'incorporazione degli enti; non vi è traccia, nel progetto di legge, del problema fondamentale dell'assetto costituzionale dello Stato: gli enti di emanazione regionale e gli enti che dal controllo dello Stato passano a quello delle Regioni. Altresì incongruenti e contraddittorie sono le parti del progetto, che riservano alla posizione preminente dello Stato la normativa sullo stato giuridico, le carriere, il trattamento di quiescenza e previdenza, sottraendo la materia alla tanto declamata contrattazione collettiva. In proposito osserva che il Governo non ha fornito alcun elemento conoscitivo sugli attuali livelli retributivi del parastato, ciò malgrado pretendendo di ottenere una delega per il riassetto.

Quanto ai controlli, nota il pericolo di palese violazione dell'articolo 81 della Costituzione, che la delega fa correre al Parlamento: si tratta, infatti, di enti che per buona parte vivono con il contributo finanziario dello Stato, contributo che verrebbe sottratto al controllo parlamentare.

La posizione del suo gruppo, contraria alla concessione della delega, non rifiuta, peraltro, la formazione di un Comitato ristretto, ma questa soluzione non può pregiudicare la loro posizione di principio contraria, tanto più che sono convinti che la Commissione possa provvedere direttamente alla riforma del parastato e alla definizione dello stato giuridico ed economico di questi pubblici dipendenti.

Il deputato Maria Magnani Noya osserva che il suo gruppo politico è contrario alla concessione della delega per due ordini di motivi: da un lato per ragioni strettamente politiche, non potendosi consentire una proliferazione delle deleghe nei confronti di un Governo per il quale non si nutre alcuna fiducia; dall'altro, per la delicatezza della materia trattata e per la rilevante importanza per la vita, il funzionamento e lo sviluppo dello Stato democratico, del settore degli enti pubblici.

A ciò si aggiungano una serie di problemi sottostanti alla riforma del parastato, dal sottogoverno all'inefficienza funzionale, alla conservazione di enti — basterà citare per tutti l'ONMI — del tutto inutili e anacronistici, all'esigenza di riconsiderare il fatto nuovo dell'attuazione regionale. Il gruppo socialista è, pertanto, contrario alla concessione della delega ma è favorevole alla costituzione di un Comitato ristretto, che appronti un nuovo

testo adeguato alle reali esigenze di riforma del settore.

Il deputato Vetere, premessa l'esigenza di determinare, almeno in linea di massima, gli orientamenti cui il Comitato ristretto, di cui si propone la costituzione, dovrà ispirarsi per delineare una soluzione seria dei problemi relativi alla riorganizzazione del settore cosiddetto parastatale, riconduce essenzialmente a tre ordini di ragioni la contrarietà del suo gruppo politico alla concessione della delega legislativa. In primo luogo il comportamento negativo del Governo nei confronti delle richieste di dati avanzati della sua parte politica e, in particolare, di quelle dirette a conoscere almeno gli enti e le persone alle quali il provvedimento avrebbe dovuto applicarsi, conferma della politica grave e intollerabile attuata nel settore. In secondo luogo la circostanza che il volume delle somme erogate da questi enti — che, a seguito del passaggio dalla capitalizzazione alla ripartizione delle spese, provengono dallo Stato — è pari o superiore a quello del bilancio dello Stato e non può essere, quindi, lasciato alla discrezionalità dell'esecutivo, ma rientrare nella competenza del Parlamento. In terzo luogo, il fatto che l'erogazione, da parte di tali enti, di servizi con sempre maggiore integrazione ad opera dello Stato ne hanno in certa misura trasformato la loro attuale struttura giuridica, sicché si impone una loro riconsiderazione da parte del Parlamento.

Si sofferma, quindi, a considerare il campo di applicazione del provvedimento che, certamente, non affronta i problemi degli « enti-impresa » e di quelli a partecipazione statale, mentre sembra comprendere gli enti di mera erogazione e quelli misti, sottolineando la singolarità che il riordinamento degli enti sia fatto dal Governo ascoltando i sindacali e senza neanche sentire la necessità di prevedere il parere di una Commissione parlamentare.

Dopo aver ricordato come la proliferazione degli enti si sia ispirata al principio di consentire l'esercizio da parte dello Stato di certe attività con maggiore certezza e rapidità di intervento e con riduzione di costi, eliminando gli intralci burocratici, osserva come l'evoluzione degli enti parastatali dimostri sotto vari profili (procedure amministrative, trattamento giuridico ed economico del personale) un progressivo allineamento a quella propria dello Stato con conseguente sostanziale modificazione delle originarie finalità. A suo avviso si impone oggi, pertanto, una seria determinazione di come rendere

spedita e costruttiva l'azione pubblica nel suo complesso.

Sottolinea, quindi, come per la sua parte politica il problema fondamentale sia oggi rappresentato dal decentramento alle Regioni e agli altri enti locali — alla stregua degli articoli 117 e 118 della Costituzione — delle attività attribuite alla miriade di enti esistenti riconducendole anche, ove possibile, nella sfera dell'amministrazione diretta dello Stato, eventualmente mediante lo strumento delle aziende o istituti autonomi, i cui bilanci dovrebbero essere allegati allo stato di previsione della spesa del Ministero vigilante. È necessario, peraltro, al fine di percorrere decisamente la strada della soppressione degli enti superflui che questa materia non sia lasciata alla discrezionalità del Governo, ma affidata all'indirizzo e al controllo del Parlamento.

Quanto ai criteri per la ricognizione degli enti osserva come a quelli indicati nella proposta Barca altri possano aggiungersi ma, comunque, deve essere la prima Commissione a compiere direttamente, anche con l'ausilio del Governo, i relativi accertamenti.

Si sofferma, poi, sui problemi del trattamento economico e della contrattazione collettiva, sottolineando l'esigenza, da un lato, dell'affermazione del principio che a parità di lavoro deve essere corrisposto un eguale trattamento in tutti gli enti e, dall'altro, che giudice della contrattazione non può essere il Consiglio dei Ministri, ma il Parlamento, al quale ultimo spetta la valutazione generale dell'impiego delle risorse e le relative scelte prioritarie.

Conferma, infine, il no del suo gruppo alla concessione della delega e il favorevole orientamento per la costituzione di un Comitato ristretto che provveda ai necessari accertamenti, incontrandosi anche con le rappresentanze sindacali, al fine di accelerare i tempi di esame dei provvedimenti.

Il deputato Caruso, lamentata preliminarmente la scarsa partecipazione della maggioranza al dibattito su una materia di grande rilievo come quella della riforma del parastato, si limita ad aggiungere alcune considerazioni a quelle già formulate, per la sua parte politica, dai deputati Fracchia e Vetere.

Dopo aver ricordato che è stata recentemente presentata ad iniziativa dei deputati Gunnella ed altri una proposta di legge n. 1475, che tratta identica materia e dovrà pertanto, essere anch'essa esaminata, osserva nel merito che il suo gruppo è favorevole al riordinamento del rapporto di lavoro del per-

sonale del parastato e alla contrattazione sindacale, così come avviene per tutti i lavoratori. In proposito, richiama l'importante precedente sancito per i dipendenti statali dall'articolo 24 della legge 28 ottobre 1970, n. 755, che, se esteso, come non può non essere esteso anche al personale considerato dai provvedimenti in esame, consentirà di superare l'attuale « giungla retributiva » per avviarsi ad un sistema più serio e valido sia in relazione alle nomine degli amministratori sia alle assunzioni.

Si sofferma, quindi, su una serie di problemi cui, a suo avviso, il disegno di legge dà una soluzione inadeguata e superficiale quando addirittura non li ignora, come, ad esempio, in tema di determinazione degli organici. Dopo aver ricordato come i temi in discussione fossero stati trattati con maggiore approfondimento e serietà di quanto non faccia il disegno di legge già nel 1967 in una relazione di maggioranza predisposta dal senatore Bonaccina presso la Commissione bilancio del Senato, sottopone particolarmente all'attenzione della Commissione i problemi della compatibilità dell'appartenenza degli amministratori degli enti all'Amministrazione statale, nonché del come conciliare l'atto di approvazione dei contratti collettivi da parte del Consiglio dei ministri con l'obbligo di cui all'articolo 81 della Costituzione di stabilire con legge la copertura di nuovi oneri finanziari a carico del bilancio dello Stato.

Il relatore Galloni, pur senza replicare formalmente, in quanto la discussione sulle linee generali sarà ripresa in Commissione dopo che il costituendo Comitato ristretto avrà approfondito i vari problemi, ritiene tuttavia opportuno formulare alcune considerazioni.

A suo avviso, il punto di maggiore contrasto che, peraltro, nei termini di pregiudizialità politica in cui è stato formulato nei confronti dell'attuale Governo, non può essere accettato dalla maggioranza, riguarda la concessione della delega.

Ritiene che il problema della delegabilità non possa porsi negli stessi termini posti per la dirigenza e che la stessa proposta di iniziativa del deputato Barca, pur non conferendo la delega, attribuisce al Governo mediante la costituzione di un albo degli enti, ampi poteri. Appare necessario dar vita al Comitato ristretto senza pregiudiziali, pur nutrendo personalmente perplessità su eventuali strumenti che potrebbero tecnicamente sostituire la richiesta delega.

Dopo aver ringraziato i colleghi per gli spunti interessanti da loro forniti negli inter-

venti, che dovranno essere ripresi ed approfonditi in sede di Comitato ristretto, auspica una rapida conclusione dei lavori dello stesso con audizione dei rappresentanti delle organizzazioni sindacali.

Il Sottosegretario Del Nero, associandosi alle considerazioni del relatore ritiene strumento idoneo per un rapido iter dei provvedimenti la costituzione di un Comitato ristretto. Dopo aver rilevato che il provvedimento non è frutto di improvvisazione ma di una lunga elaborazione seguita ad approfondite trattative con le organizzazioni sindacali, dichiara che il problema della delega deve essere considerato attentamente, sia in relazione alla struttura del provvedimento, sia alla complessità della materia trattata, e che può essere senz'altro inserita nella legge la previsione del parere di una Commissione parlamentare.

Dopo aver richiamato alcune interessanti considerazioni emerse dal dibattito, preannuncia la piena e fattiva collaborazione del Governo per fornire il massimo contributo ai lavori del Comitato ristretto, che si augura possano essere sollecitamente conclusi con largo consenso delle varie parti politiche, anche per la viva e giustificata attesa delle categorie interessate.

Il Presidente pone, quindi, in votazione la proposta di costituire un Comitato ristretto che è approvata dalla Commissione. Comunica che ha chiamato a far parte del Comitato ristretto, che presiederà egli stesso, oltre al relatore Galloni, i deputati Battaglia, Bressani, Caruso, Ciampaglia, Fracchia, Gerolimetto, Magnani Noya Maria, Roberti, Salizzoni e Vetere.

LA SEDUTA TERMINA ALLE 12,25.

### Comitato pareri.

MARTEDÌ 6 FEBBRAIO 1973, ORE 12,25. — *Presidenza del Presidente BRESSANI.* — Interviene il Sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale, Del Nero.

#### Disegno di legge:

Modificazioni alla legge 27 luglio 1967, n. 658, sulla previdenza marinara (*Modificato dalla XI Commissione permanente del Senato*) (*Parere alla XIII Commissione*) (779-69-329-418-440-B).

Su proposta del relatore Nucci, il quale riferisce sulle modifiche introdotte dal Senato, con particolare riguardo alla materia

trattata dall'articolo 18, che si adegua alle considerazioni formulate dalla Corte costituzionale nella sua recente sentenza n. 213 del 1972, la Commissione delibera di esprimere parere favorevole.

LA SEDUTA TERMINA ALLE 12,40.

## FINANZE E TESORO (VI)

### IN SEDE LEGISLATIVA

MARTEDÌ 6 FEBBRAIO 1973, ORE 10,10. — *Presidenza del Presidente Malfatti*. — Intervengono i Sottosegretari di Stato per le finanze, Amadei; per il tesoro, Ruffini.

#### Proposta di legge:

**Senatore Murmura:** Autorizzazione a cedere al comune di Vibo Valentia il compendio demaniale «Pennello» sito nello stesso comune (*Approvata dalla VII Commissione permanente del Senato*) (*Parere della II e della X Commissione*) (1079).

(*Discussione e rinvio*).

Il relatore Vincenzi illustra i precedenti della proposta di legge e il particolare stato di abbandono del compendio demaniale oggetto della vendita, ricorda le lunghe trattative intercorse tra l'Amministrazione finanziaria e il Comune e sottolinea le ragioni che hanno indotto il proponente a prospettare una soluzione legislativa della spinosa vicenda. Il Senato ha inserito nella proposta una serie di vincoli e garanzie per l'amministrazione che si libera da ogni responsabilità di natura processuale.

Il deputato Macchiavelli osserva che si tratta di una situazione abnorme e si chiede se sia possibile sanarla con una legge che, prevedendo un prezzo di vendita inferiore ai 100 milioni, si sostituisce ad un atto di natura amministrativa. È preoccupato per il Comune che dovrà addossarsi numerosi oneri e il pendente carico processuale, mosso spesso da speculatori.

Il deputato Buzzoni ritiene necessario si precisi il pagamento rateale da parte del Comune onde non obbligarlo a ricorrere a forme di finanza straordinaria.

Il deputato Sinesio caldeggia una rapida approvazione del provvedimento nel testo pervenuto dal Senato e sollecita un piano organico di dismissione degli immobili demaniali.

Il deputato Gastone propone si fissi il prezzo in 100 milioni e 1.000 lire e si prevedano rateazioni quindicennali.

Il relatore Vincenzi ed il Presidente Malfatti osservano che la natura legislativa dell'atto si giustifica in funzione della diversità tra il valore di stima (oltre 700 milioni) e quello di vendita (70 milioni).

Il Sottosegretario di Stato per le finanze, Amadei, dichiara che il Governo intende lasciare al Parlamento la responsabilità della fissazione di un prezzo inferiore a quello di stima. Ricorda al deputato Sinesio che l'amministrazione ha allo studio un piano organico per la dismissione di parte degli immobili demaniali. La situazione del compendio in discussione è particolarissima e comunque l'Amministrazione non può accedere a versamenti rateali per somme tanto al disotto del valore del bene.

Il Sottosegretario di Stato per il tesoro, Ruffini, si dichiara assai preoccupato per il precedente che la proposta di legge viene a creare anche sotto il profilo di possibili impugnative di una legge che provvede in materia di natura amministrativa. Suggerisce non si fissi alcun prezzo e si rilasci all'Amministrazione finanziaria l'autorizzazione a provvedere esplicitando la deroga al limite di stima di 100 milioni stabilito dall'articolo dodici della legge 24 dicembre 1908, n. 783 quale modificato dalla legge 19 luglio 1960, n. 757.

La Commissione rinvia quindi alla prossima settimana il seguito della discussione.

LA SEDUTA TERMINA ALLE 10,40.

### IN SEDE REFERENTE

MARTEDÌ 6 FEBBRAIO 1973, ORE 10,40. — *Presidenza del Presidente Malfatti*. — Interviene il Sottosegretario di Stato per il tesoro, Ruffini.

#### Proposta di legge:

**Lucchesi:** Modifica del secondo comma dell'articolo 2 della legge 12 novembre 1964, n. 1242, concernente l'Opera nazionale invalidi di guerra (*Parere della II e della V Commissione*) (471).

(*Esame e richiesta di assegnazione in sede legislativa*).

Su proposta del relatore Castellucci, la Commissione delibera, all'unanimità, consentente per il Governo il Sottosegretario di Stato per il tesoro Ruffini, di richiedere l'assegnazione in sede legislativa della proposta di legge.

Il Presidente Malfatti si riserva di acquisire le adesioni dei rappresentanti dei gruppi non presenti oggi in Commissione.

**Disegno di legge:**

**Aumento del fondo di dotazione del Mediocredito centrale (Approvato dal Senato) (Parere della V e della XII Commissione) (1458).**

(Esame e rinvio).

Il relatore Postal osserva che il provvedimento è tardivo e riveste carattere d'urgenza data la natura, determinante per la ripresa, del credito a medio termine. Lo stanziamento copre, infatti, appena impegni contratti nel 1972. Illustra la struttura dell'istituto che trae i propri mezzi principalmente dal fondo di dotazione, e solo in misura sussidiaria da emissioni obbligazionarie, e i cui impieghi sono diretti alle piccole e medie imprese ed alle operazioni di esportazione costituendo un volano essenziale del settore. Su disponibilità di 473 miliardi nel 1972 risultavano impiegati 427 miliardi: 46 miliardi coprivano solo fino all'aprile 1972 facendo fronte ad impegni per 212 miliardi (con l'utilizzo di rientri). Dall'aprile del 1972 l'istituto ha proseguito l'esame delle richieste, subordinando gli impegni al rifinanziamento del fondo di dotazione, ponendo in essere impegni per 736 miliardi di lire di cui 29 a piccole e medie imprese e 537 ad operazioni di esportazione (impianti meccanici in URSS, Polonia, Zaire). Dal 1953, data di inizio dell'operatività del Mediocredito, le somme impiegate nel settore delle piccole e medie imprese ascendono a 2.400 miliardi produttori investimenti per 4.700 miliardi; i crediti all'esportazione ascendono a 3.400 miliardi per forniture pari a 4.100 miliardi. Interventi per 330 miliardi sono stati effettuati a favore di imprese colpite da pubbliche calamità; interventi per 188 miliardi, mediante emissioni obbligazionarie, a favore degli istituti regionali di medio credito per mutui da 10 a 15 anni; 414 miliardi infine per mutui straordinari concessi agli istituti primari per interventi a favore di imprese piccole e medie nelle zone colpite da calamità naturali. Negli anni 1971-1972 l'importo medio per unità nel settore delle piccole e medie imprese è calcolato in 40 milioni per azienda. I tempi tecnici in tale settore sono relativamente brevi (non superando l'anno) e consentono alle imprese di contenere lo squilibrio derivante dalle esposizioni a breve termine. Il relatore sottolinea quindi la portata delle disposizioni miranti a migliorare le modalità di gestione, illustra il meccanismo di coper-

tura degli oneri, e, ribadendo l'urgenza del provvedimento, suggerisce se ne richieda l'assegnazione in sede legislativa.

Il deputato Sinesio, favorevole alla proposta del relatore, chiede che vengano forniti alla Commissione dati relativi alla distribuzione settoriale e territoriale degli impieghi.

Il Presidente Malfatti, rinviando alla prossima settimana il seguito della discussione, si riserva di prendere contatti con i rappresentanti dei gruppi ed auspica sia possibile raggiungere rapidamente una intesa per l'assegnazione del provvedimento in sede legislativa.

Al termine della seduta, il Presidente comunica che l'Ufficio di Presidenza, all'unanimità, propone alla Commissione di richiedere alla Presidenza della Camera l'autorizzazione a condurre, tramite un comitato ristretto, una indagine conoscitiva sulle morfologie e i flussi di credito fondiario ed edilizio diretti all'edilizia abitativa, secondo le procedure più volte indicate dal Presidente della Camera.

La Commissione approva la proposta dell'Ufficio di Presidenza.

LA SEDUTA TERMINA ALLE 11,40.

## ISTRUZIONE (VIII)

MARTEDÌ 6 FEBBRAIO 1973, ORE 16: — *Presidenza del Presidente GUI.* — Intervengono i Sottosegretari di Stato per la pubblica istruzione: Cocco Maria, Caiazza e Valitutti.

COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE  
CIRCA LA PROPOSTA DI UNA INDAGINE CONOSCITIVA.

Il Presidente Gui dà lettura della proposta, avanzata dai deputati Natta, Bertoldi e Anderlini, di una visita nell'Università di Milano da parte della Commissione con scopi di indagine conoscitiva e sulla base dell'articolo 144 del Regolamento. Dopo aver ricordato le disposizioni regolamentari e quelle contenute in varie circolari del Presidente della Camera sull'*iter* delle proposte di indagine conoscitiva, chiarisce che queste ultime, pur potendosi articolare in visite a luoghi determinati, si basano fundamentalmente sulla audizione di persone nel corso di sedute della Commissione. Invita perciò i rappresentanti

dei gruppi ad intervenire per meglio chiarire l'oggetto dell'indagine ed il programma sul quale essa dovrà eventualmente articolarsi.

Il deputato Giannantoni ribadisce i motivi che hanno spinto il proprio gruppo ad avanzare la proposta di indagine conoscitiva. Se da un lato essa servirà ad acquisire dati in vista della ripresa del dibattito sulla riforma universitaria, dall'altro essa varrà come gesto di partecipazione diretta del Parlamento in ordine ai problemi che travagliano le università milanesi.

Il deputato Nicosia, dichiarandosi favorevole all'indagine, ribadisce il diritto di tutti i gruppi parlamentari di prendervi parte senza discriminazione e si riserva di chiedere la audizione del capo della polizia, del rettore dell'Università di Milano, del preside della facoltà di architettura, dei rappresentanti di tutte le organizzazioni sindacali e di tutte le organizzazioni studentesche presenti a Milano. Ritiene altresì che dovrà essere esaminato il tema della gestione dei fondi universitari e quello degli assegni di studio; si augura infine che la Commissione possa prendere visione del rapporto del prefetto Mazza.

Il deputato Rognoni dichiara che il suo gruppo è favorevole all'indagine poiché la ritiene uno strumento importante per meglio individuare le cause delle tensioni esistenti nell'Università di Milano da alcuni anni. A suo giudizio la Commissione dovrà avere compiti ampi e toccare numerosi temi — tra questi soprattutto quello del rapporto tra università e città — anche se nel rispetto di un calendario serrato e senza fuoriuscire dalle materie di propria competenza.

Il deputato Biasini dichiara che il suo gruppo non è contrario all'indagine anche se ritiene che la situazione dell'Università di Milano sia del tutto peculiare e perciò soltanto in minima parte idonea a fornire dati sullo stato generale degli atenei in Italia. Ritiene anch'egli che l'indagine dovrà svolgersi entro precisi limiti di tempo e nell'ambito delle materie di competenza della Commissione.

Il deputato Canepa, ricordando che il suo gruppo è fra i firmatari della proposta di indagine, ritiene che lo scopo di questa debba tendere all'approfondimento della situazione di tutte le università milanesi e non soltanto della statale. Aggiunge che l'indagine non dovrà avere carattere surrogatorio o complementare rispetto ad altre indagini che diversi organi dello Stato stanno compiendo o hanno compiuto. Conclude ritenendo importante l'approfondimento del rapporto esistente tra università e città.

Il deputato Masullo, osservando che l'iniziativa per la indagine conoscitiva non è tanto partita da una serie di fatti quanto piuttosto dalla situazione generale di cui quei fatti sono espressione, ritiene che la Commissione, oltre al rapporto tra università e città, dovrà occuparsi del problema della utilizzazione serale delle università e più in generale del rapporto tra università e società. A suo giudizio il significato di fondo di questa indagine è quello di evitare che la sfiducia del mondo universitario nei confronti della classe politica coinvolga anche il Parlamento.

La Commissione delibera quindi all'unanimità, sulla base dell'articolo 144 del Regolamento, di essere autorizzata ad effettuare una indagine conoscitiva, in relazione alle materie di propria competenza, sulla situazione delle istituzioni universitarie di Milano. La Commissione si riserva di definire nei prossimi giorni il programma dettagliato dell'indagine.

LA SEDUTA TERMINA ALLE 17,35.

## LAVORI PUBBLICI (IX)

### IN SEDE REFERENTE

MARTEDÌ 6 FEBBRAIO 1973, ORE 10. — *Presidenza del Presidente* DEGAN. — Interviene il Sottosegretario di Stato per i lavori pubblici, Russo Vincenzo.

#### Disegno e proposte di legge:

Interventi per la salvaguardia di Venezia (*Approvato dal Senato*) (934);

Pellicani Giovanni ed altri: Norme per la salvaguardia e la rinascita di Venezia (783);

Achilli ed altri: Nuove norme per Venezia (1195);

(*Parere della I, della II, della IV, della V, della VI, della VIII, della XII e della XIV Commissione*).

(*Seguito dell'esame e rinvio*).

La Commissione prosegue nell'esame degli articoli.

Il Presidente Degan passa all'articolo 3 nel testo del Comitato ristretto.

Il deputato Dino Moro dichiara di essere disposto a ritirare il suo emendamento 3. 2, tendente a sopprimere al secondo comma, lettera c), le parole « ed all'esclusione di ulteriori opere di imbonimento », purché il Governo dia assicurazioni che si porrà fine agli imbo-

nimenti in atto nella sacca S. Mattia di Murano.

Il sottosegretario di Stato Vincenzo Russo assicura che il Governo interverrà con la massima energia per stroncare ogni eventuale abuso, ove quanto lamentato rispondesse a verità.

Il deputato Dino Moro ne prende atto e ritira il suo emendamento all'articolo 3.

Il deputato Giovanni Pellicani svolge i seguenti emendamenti Todros:

« Al secondo comma, lettera a), dopo le parole: e terziari, aggiungere le parole: con particolare riguardo alla funzione portuale della laguna » (3. 1).

« Al secondo comma, lettera c), dopo le parole: atmosferico ed idrico, inserire le parole: all'esclusione del porto petroli, dell'impianto T.D.J. e di ogni ulteriore investimento nella industria petrolchimica di base » (3. 3);

« Al secondo comma portare la lettera a) in fondo all'articolo » (3. 4).

Il relatore Padula è contrario agli emendamenti, al di là del loro contenuto, giudicandoli o superflui o impropri in questa sede, nella quale devono essere fissate direttive e non già operate scelte concrete e di dettaglio.

Il sottosegretario di Stato Vincenzo Russo concorda con il relatore.

Il deputato Battaglia dichiara che voterà contro l'emendamento Todros 3. 4, al quale per altro non ritiene si debba attribuire alcun particolare significato.

Il deputato Dino Moro dichiara di astenersi dalla votazione sugli emendamenti Todros 3. 4 e 3. 3.

La Commissione respinge tutti gli emendamenti presentati all'articolo 3.

Il deputato Busetto, parlando per dichiarazione di voto sull'articolo, rileva che la logica della inclusione nel piano comprensoriale di scelte specifiche è stata affermata con le modifiche apportate dal Senato, tra l'altro determinando una vivace polemica all'interno delle stesse forze di maggioranza. In questo quadro non può a suo avviso ritenersi impropria la previsione dello specifico divieto di ogni ulteriore investimento nella industria petrolchimica di base. Essendo stato respinto l'emendamento a tal fine presentato dal suo gruppo, dichiara che i comunisti voteranno contro l'articolo 3 e si riservano di riproporre la questione in Assemblea.

Il deputato Zanini dichiara che voterà a favore dell'articolo 3, nella convinzione che il divieto di ulteriori opere di imbonimento debba intendersi con riferimento all'attuale equilibrio tra terraferma e aree destinate alla libera espansione delle maree. Fermo questo rapporto, deve a suo avviso ritenersi consentita ogni opera che, contribuendo allo sviluppo economico della laguna, sia funzionale agli scopi che la legge stessa si propone, tenendo conto del combinato disposto degli articoli 3 e 6.

La Commissione approva quindi l'articolo 3 nel seguente testo:

#### ART. 3.

« Il piano comprensoriale stabilisce le direttive da osservare nel territorio del comprensorio per la formazione e l'adeguamento degli strumenti urbanistici.

Tali direttive riguardano:

a) lo sviluppo, l'impianto e la trasformazione degli insediamenti abitativi, produttivi e terziari;

b) le zone da riservare a speciali destinazioni e quelle da assoggettare a speciali vincoli o limitazioni, con particolare riferimento alle località di interesse paesistico, storico, archeologico, artistico, monumentale ed ambientale;

c) le limitazioni specificamente preordinate alla tutela dell'ambiente naturale, alla preservazione dell'unità ecologica e fisica della laguna, alla preservazione delle barene ed all'esclusione di ulteriori opere di imbonimento, alla prevenzione dell'inquinamento atmosferico ed idrico ed ai prelievi e smaltimenti delle acque sopra e sotto suolo;

d) l'apertura delle valli da pesca ai fini della libera espansione della marea;

e) il sistema delle infrastrutture e delle principali attrezzature pubbliche o di uso pubblico, comprese le opere portuali ».

Il Presidente Degan passa all'articolo 4 nel testo del Comitato ristretto.

Il deputato Todros svolge il seguente suo emendamento:

« Sostituire il terzo comma con il seguente:

Il piano comprensoriale, una volta adottato, viene trasmesso dalla Regione a tutti i comuni interessati. Le misure di salvaguardia, obbligatorie nei riguardi di qualsiasi opera pubblica o privata, esplicano i loro effetti dall'adozione all'approvazione del piano stesso » (4. 1).

Il relatore Padula accetta l'emendamento Todros, purché esso venga così formulato:

« Sostituire il terzo comma con il seguente:

Il piano comprensoriale, una volta adottato, viene trasmesso dalla Regione a tutti i comuni interessati e ad esso si applicano le misure di salvaguardia, obbligatorie nei riguardi di qualsiasi opera, pubblica o privata, dal momento della adozione sino alla approvazione ».

Il deputato Todros aderisce alla formulazione proposta dal relatore.

La Commissione approva l'emendamento e l'articolo 4 nel seguente testo:

#### ART. 4.

« Il piano comprensoriale esplica i suoi effetti fino all'approvazione del piano territoriale della regione Veneto, dal quale sarà recepito con le eventuali varianti che si rendessero necessarie ai fini della sua connessione con le previsioni del piano territoriale relative alle altre aree della Regione, ad esclusione delle previsioni attinenti alle direttive di cui alle lettere *b*) e *c*) del secondo comma del precedente articolo.

I Comuni il cui territorio sia compreso nel perimetro del piano comprensoriale sono tenuti ad uniformare ad esso i rispettivi strumenti urbanistici. Analogo obbligo sussiste per il Consorzio obbligatorio per l'ampliamento del porto e della zona industriale di Venezia-Marghera, per quanto riguarda il piano regolatore generale di cui all'articolo 2 della legge 2 marzo 1963, n. 397.

Il piano comprensoriale, una volta adottato, viene trasmesso dalla Regione a tutti i comuni interessati e ad esso si applicano le misure di salvaguardia, obbligatorie nei riguardi di qualsiasi opera, pubblica o privata, dal momento della adozione sino all'approvazione ».

Il Presidente Degan passa all'articolo 5 nel testo del Comitato ristretto.

Il deputato Dino Moro svolge i seguenti suoi emendamenti:

« Sostituire il primo comma con il seguente:

Dalla data di entrata in vigore della presente legge e sino alla approvazione del piano comprensoriale e degli strumenti urbanistici da esso previsti è istituita una Commissione per la salvaguardia di Venezia e del suo ter-

ritorio presieduta dal Presidente della Regione veneta o da un suo delegato e composta da:

*a*) due rappresentanti del Consiglio regionale;

*b*) tre rappresentanti del Consiglio comunale di Venezia;

*c*) due rappresentanti del Consiglio provinciale di Venezia;

*d*) un rappresentante per ciascun comune al cui territorio si applicano le norme di salvaguardia;

*e*) presidente del Magistrato alle acque;

*f*) sovrintendente alle gallerie e alle opere d'arte;

*g*) ingegnere capo del Genio civile opere marittime Venezia;

*h*) un rappresentante del Consiglio nazionale delle ricerche;

*i*) un rappresentante del Ministero della marina mercantile.

« Conseguentemente sopprimere il settimo comma » (5. 1).

« Sopprimere il quarto e quinto comma » (5. 3).

Il deputato Busetto svolge i seguenti emendamenti Giovanni Pellicani:

« Al primo comma sostituire le parole: il medico provinciale, con le parole: l'assessore regionale alla sanità »; dopo le parole: tre rappresentanti del comune di Venezia, inserire le parole: e due rappresentanti del comune di Chioggia » (5. 2);

« Sopprimere il quarto e il quinto comma » (5. 4);

« Al quinto comma sostituire le parole: è vincolante, con le seguenti: verrà nuovamente sottoposto all'esame e alla definitiva delibera della commissione » (5. 5).

Data la gravità delle questioni, anche di ordine costituzionale, sollevate dall'articolo, il deputato Busetto propone che, ove non sia possibile trovare fin d'ora una soluzione soddisfacente, l'esame dell'articolo 5 venga accantonato.

Il deputato Cabras, parlando sul complesso degli emendamenti, ritiene che il potere di veto attribuito ad alcune componenti statali della Commissione di salvaguardia ed il connesso meccanismo del parere vincolante di alcuni organi consultivi della pubblica amministrazione facciano permanere quel carattere di alta autorità quasi unanimemente cen-

surato durante la discussione generale e che le modifiche apportate dal Comitato ristretto non sono valse ad eliminare.

Il relatore Padula è contrario all'emendamento Moro Dino 5. 1, del resto parzialmente accolto nel testo del Comitato ristretto, nonché all'emendamento Pellicani 5. 2. È favorevole allo spirito degli identici emendamenti Pellicani 5. 4 e Moro Dino 5. 3 e dell'emendamento subordinato Pellicani 5. 5, per i quali si rimette al Governo, ritenendo per altro che una soddisfacente formulazione potrà forse trovarsi solo in Assemblea.

Il sottosegretario di Stato Vincenzo Russo rileva che l'istituto del parere vincolante non è una novità nel sistema amministrativo vigente, specialmente in materie squisitamente tecniche. È pertanto contrario agli emendamenti soppressivi o modificativi del quarto e quinto comma dell'articolo 5. Concorda per il resto con il relatore.

Il deputato Busetto insiste nella sua richiesta di accantonare l'articolo 5, per approfondirne le implicazioni costituzionali.

Il deputato Dino Moro aderisce alla proposta dell'onorevole Busetto.

La Commissione approva la proposta di accantonamento dell'articolo 5.

Il Presidente Degan passa all'articolo 6 nel testo del Comitato ristretto.

Il deputato Dino Moro svolge i seguenti suoi emendamenti:

« *Sopprimere il primo periodo del secondo comma* » (6. 1);

« *Al secondo comma aggiungere in fine le parole: salvo le opere necessarie per il potenziamento dei porti di Venezia e di Chioggia* » (6. 2).

Il Presidente Degan sospende la seduta e rinvia il seguito dell'esame al pomeriggio.

*(La seduta, sospesa alle 12,30, è ripresa alle 18,30).*

Su invito del relatore Padula e del sottosegretario di Stato Vincenzo Russo, l'onorevole Dino Moro ritira i suoi emendamenti all'articolo 6.

La Commissione approva quindi l'articolo 6 nel seguente testo:

#### ART. 6.

« La Commissione per la salvaguardia di Venezia esprime il proprio parere sui progetti degli strumenti urbanistici generali dei comuni del comprensorio e del Consorzio per

il porto e la zona industriale di Venezia-Marghera, che vengono redatti o modificati ai fini del loro adeguamento al piano comprensoriale.

Dalla data di entrata in vigore della presente legge e fino all'approvazione del piano comprensoriale non sono consentite utilizzazioni della parte dell'area della terza zona industriale già imbonita. Fino all'approvazione degli strumenti urbanistici di cui al primo comma, non possono essere autorizzate od eseguite opere, anche in terreni demaniali, nel territorio compreso nella vigente conterminazione lagunare e nelle isole di Pellestrina, Lido e Sant'Erasmo, senza il parere favorevole della Commissione di cui al precedente articolo 5.

A tal fine le richieste di licenza edilizia sono trasmesse dal sindaco alla predetta Commissione corredate del parere della commissione edilizia.

Con la legge di cui al secondo comma dell'articolo 2 la regione stabilisce le modalità con le quali è attribuito all'organo di adozione del piano comprensoriale il potere di salvaguardia preventiva per assicurare che nel restante territorio dell'area comprensoriale gli insediamenti industriali, le opere pubbliche di interesse intercomunale e le infrastrutture intercomunali, le lottizzazioni residenziali e turistiche non siano in contrasto con le finalità e gli obiettivi della presente legge; con la stessa legge la Regione può altresì integrare l'area su cui si esercita la salvaguardia di cui al secondo comma del presente articolo.

La Commissione per la salvaguardia di Venezia accerta, in non oltre 30 giorni, che le opere da eseguire non siano in contrasto con le finalità indicate dall'articolo 1 della presente legge e con gli indirizzi fissati dal Governo ai sensi del precedente articolo 2.

Approvato il piano comprensoriale l'accertamento è effettuato tenendo presenti le previsioni di tale piano.

I pareri espressi dalla Commissione per la salvaguardia di Venezia, salvo quelli di cui al primo comma del presente articolo, sono vincolanti e sostituiscono tutte le autorizzazioni ed i pareri richiesti in materia dalle vigenti disposizioni di legge, salvo quanto previsto per il rilascio della licenza edilizia dal terzo comma del presente articolo.

I provvedimenti adottati dal sindaco ai sensi del presente articolo sono definitivi ».

Il Presidente Degan passa all'articolo 7 nel testo del Comitato ristretto.

Il deputato Ciuffini svolge il seguente suo emendamento:

« *Alla lettera a) dopo le parole: livelli marini in laguna, sostituire le parole: e marginamenti lagunari, con le parole: che garantisca la eliminazione delle acque alte. Conseguentemente dopo la lettera a) inserire la lettera a-bis: marginamenti lagunari* » (7. 1).

Il relatore Padula e il sottosegretario di Stato Vincenzo Russo sono contrari, ritenendo che l'obiettivo della eliminazione delle acque alte, almeno in via tendenziale, già permea l'intero disegno di legge e che ogni ulteriore precisazione in proposito rischierebbe di tradursi in una opzione metodologica oppure in una affermazione di principio anche tecnicamente discutibili.

Il deputato Ciuffini propone, in via subordinata, l'espressione « tendente alla eliminazione delle acque alte ».

Il deputato Battaglia chiede che l'articolo 7 venga accantonato al fine di consentire una più soddisfacente formulazione del punto a).

La Commissione respinge la proposta di accantonamento dell'articolo 7 e gli emendamenti Ciuffini. Approva quindi l'articolo 7 nel seguente testo:

#### ART. 7.

« Sono di competenza dello Stato le seguenti opere:

- a) regolazione dei livelli marini in laguna e marginamenti lagunari;
- b) opere portuali, marittime e di difesa del litorale;
- c) restauro degli edifici demaniali e di quelli di carattere storico e artistico destinati all'uso pubblico;
- d) esecuzione di opere di consolidamento delle costruzioni e di sistemazione di ponti, canali e di fondamenta sui canali;
- e) sistemazione di corsi d'acqua naturali e artificiali interessanti la salvaguardia di Venezia e della sua laguna;
- f) restauro e conservazione del patrimonio artistico mobiliare pubblico ».

Il Presidente Degan passa all'articolo 8 nel testo del Comitato ristretto.

Il deputato Federici svolge il seguente emendamento Todros:

« *Al primo comma sopprimere le parole: autorizzato a valersi della consulenza di istituti ed esperti anche stranieri. Conseguentemente inserire il seguente comma:*

Lo Stato, la Regione Veneta, il Consiglio nazionale delle ricerche e il Comitato tecnico scientifico possono avvalersi della consulenza di istituti ed esperti anche stranieri » (8. 1).

Il deputato Battaglia ritiene che l'emendamento Todros 8. 1 comporterebbe dispersione di mezzi e disorganicità nella ricerca, senza giovare all'attendibilità e serietà della stessa.

Il relatore Padula e il sottosegretario di Stato Vincenzo Russo sono contrari all'emendamento, che la Commissione respinge.

La Commissione approva quindi l'articolo 8 nel seguente testo:

#### ART. 8.

« Al fine di perseguire le finalità di cui all'articolo 1, le amministrazioni dello Stato e la Regione Veneto, anche su richiesta degli enti locali interessati, si avvarranno, ciascuno nell'ambito delle proprie competenze, della consulenza del Comitato di cui al comma seguente e del Laboratorio per lo studio della dinamica delle grandi masse del Consiglio nazionale delle ricerche, autorizzato a valersi della consulenza di istituti ed esperti anche stranieri.

Entro il termine di 30 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, sarà nominato, con decreto del Ministro dei lavori pubblici, di concerto con quello per il coordinamento delle iniziative per la ricerca scientifica e tecnologica, sentita la Regione Veneto, un Comitato tecnico-scientifico per lo studio dei problemi concernenti la difesa di Venezia.

Questo Comitato viene a sostituirsi al " Comitato per lo studio dei provvedimenti a difesa della città di Venezia ed a salvaguardia dei suoi caratteri ambientali e monumentali " reepondone gli studi e le sperimentazioni ».

La Commissione approva l'articolo 9 nel seguente testo del Comitato ristretto, al quale non sono stati presentati emendamenti:

#### ART. 9.

« La Regione Veneto e il Magistrato alle acque di Venezia, nell'ambito delle rispettive competenze, adottano i provvedimenti necessari ad assicurare la tutela del territorio dagli inquinamenti delle acque.

È fatto obbligo ai privati, imprese ed enti pubblici che scarichino rifiuti nelle fognature o nelle acque della laguna o nei corsi d'acqua che comunque si immettano nella laguna, di costruire, entro tre anni dall'entrata

in vigore della presente legge, mantenere e gestire impianti di depurazione.

Il Governo della Repubblica è delegato ad emanare entro 120 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, sentita una Commissione parlamentare composta di dieci senatori e dieci deputati nominati dai Presidenti delle rispettive Assemblee norme aventi valore di legge secondo i seguenti criteri direttivi:

a) determinazione delle caratteristiche degli impianti di depurazione e dei requisiti delle acque scaricate;

b) adeguamento dell'organico del Magistrato alle acque di Venezia ed istituzione di una sezione composta di personale specializzato in materia di inquinamento e di vigilianti lagunari;

c) concessione di contributi ad enti o privati per la realizzazione di opere di difesa dagli inquinamenti delle acque da graduare in relazione alla natura dell'opera e alla situazione economica degli enti o delle imprese interessate, nel limite massimo del 40 per cento della spesa ritenuta ammissibile per i privati.

La Regione Veneto costituirà, con la partecipazione degli altri enti locali, consorzi di imprese, singole imprese interessate, enti e proprietari di abitazioni private, Consorzi per la costruzione, manutenzione e gestione di impianti ad uso consortile per la depurazione delle acque.

I Consorzi usufruiranno dei contributi previsti dalla presente legge.

In deroga a quanto previsto dall'articolo 26 della legge 5 marzo 1963, n. 366, chiunque apra, mantenga o comunque effettui nella laguna uno scarico senza l'autorizzazione prescritta o con inosservanza delle disposizioni date con l'atto di autorizzazione, è punito, nel caso che lo scarico non abbia prodotto una degradazione delle acque recipienti, con un'ammenda da lire 100.000 a lire 1.000.000. In caso di recidiva l'ammenda non può essere inferiore alla metà del massimo.

Qualora lo scarico non autorizzato abbia prodotto una degradazione, anche temporanea, delle acque di recapito è applicata una ammenda da lire 1.000.000 a lire 5.000.000, sempre che il fatto non costituisca reato più grave. In caso di recidiva l'ammenda non può essere inferiore alla metà del massimo ».

Il Presidente Degan passa all'articolo 10 nel testo del Comitato ristretto.

Il deputato Ballarin svolge il seguente emendamento Busetto:

« All'articolo 10 aggiungere in fine il comma seguente:

La misura e le modalità dei contributi a favore degli Enti e dei privati proprietari dei natanti di cui al comma precedente, sono determinate dal Governo con le stesse norme aventi valore di legge e di cui al terzo comma dell'articolo 9 » (10. 1).

Il relatore Padula invita l'onorevole Busetto a riproporre il suo emendamento come articolo aggiuntivo, per consentire al Governo di approfondirne la portata.

Il deputato Busetto aderisce.

La Commissione approva l'articolo 10 nel seguente testo:

#### ART. 10.

« In deroga alle disposizioni di cui alla legge 13 luglio 1966, n. 615, contenente provvedimenti contro l'inquinamento atmosferico, ed ai relativi regolamenti di esecuzione approvati con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1970, n. 1391, e con decreto del Presidente della Repubblica 15 aprile 1971, n. 322, per l'esercizio degli impianti termici ed industriali situati nella Venezia insulare, nelle altre isole della laguna, fatta eccezione per le case sparse non servite da metanodotto, e nel centro storico di Chioggia è consentito soltanto l'uso di combustibili gassosi (metano e simili) nonché di energia elettrica, e ciò anche per impianti di potenzialità inferiore a 30.000 Kcal/h o superiore a 500.000 Kcal/h. La trasformazione degli impianti deve essere effettuata entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge.

Gli utenti di impianti termici situati nelle zone di cui al precedente comma che abbiano già provveduto, prima dell'entrata in vigore della presente legge, alla trasformazione degli impianti a norma della legge 13 luglio 1966, n. 615, sono ammessi a contributo nella misura della totalità della spesa riconosciuta ammissibile, sostenuta per la nuova trasformazione degli impianti a norma del comma precedente. In tal caso il termine di cui al comma precedente è prorogato a due anni. La Regione del Veneto provvede su delega dello Stato alla concessione dei contributi di cui al presente comma.

Per l'osservanza delle disposizioni di cui al primo comma del presente articolo si ap-

plicano le norme di cui agli articoli 10 e 20 della legge 13 luglio 1966, n. 615.

Le sanzioni previste dagli articoli 14, 18 e 20 della legge 13 luglio 1966, n. 615, sono, in rapporto all'obbligo di cui al primo comma del presente articolo, nonché in rapporto agli obblighi di cui alla predetta legge 13 luglio 1966, n. 615, per l'esercizio degli impianti termici ed industriali siti nel territorio delimitato ai sensi del secondo comma dell'articolo 2, decuplicate. In caso di recidiva la sanzione non potrà essere inferiore alla metà del massimo.

A tutti i natanti a propulsione meccanica, di uso privato o che effettuino servizi di trasporto pubblico di linea e non di linea nella laguna di Venezia, si applicano, decorsi due anni dall'entrata in vigore della presente legge, in quanto compatibili, le norme del Capo VI della legge 13 luglio 1966, n. 615, e relativo regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 febbraio 1971, n. 323, nonché della legge 3 giugno 1971, n. 437 ».

La Commissione approva quindi l'articolo 11 nel testo approvato dal Senato e l'articolo 12 nel seguente testo del Comitato ristretto, al quale non sono stati presentati emendamenti:

#### ART. 12.

« Salvo quanto disposto dagli articoli 9, 10 e 13, la progettazione e l'esecuzione delle opere previste dalla presente legge è subordinata all'approvazione del piano comprensoriale di cui al precedente articolo 2.

Possono essere progettate ed eseguite prima dell'approvazione del suindicato piano comprensoriale, previo parere, da esprimersi entro trenta giorni, dalla Commissione per la salvaguardia di Venezia, le opere che il Governo, sentite le amministrazioni locali, ferme restando le singole competenze, dichiara eseguibili indipendentemente dal piano medesimo, con la deliberazione di cui al terzo comma del precedente articolo 2, comprese tra le seguenti:

a) riduzione livelli marini in laguna, mediante opere che rispettino i valori idrogeologici, ecologici ed ambientali ed in nessun caso possano rendere impossibile o compromettere il mantenimento dell'unità e continuità fisica della laguna;

b) acquedotti ad uso potabile, agricolo ed industriale;

c) fognature ed allacciamenti fognari;

d) difesa dall'inquinamento dell'aria e dell'acqua;

e) marginamenti lagunari, opere portuali, marittime e di difesa del litorale, escavazione e sistemazione di canali e rii ed opere di consolidamento di ponti, canali e fondamenta sui canali;

f) restauro e conservazione del patrimonio artistico mobiliare pubblico;

g) sistemazione di corsi d'acqua naturali e artificiali interessanti la salvaguardia di Venezia e della sua laguna ».

Il Presidente Degan rinvia il seguito dell'esame a martedì 13 febbraio alle 9,30.

Il deputato Busetto invita il Governo a presentare per quella data alla Commissione i preannunciati emendamenti relativi alla parte finanziaria.

Il sottosegretario di Stato Vincenzo Russo dà assicurazioni in tal senso all'onorevole Busetto.

LA SEDUTA TERMINA ALLE 19,50.

## INDUSTRIA (XII)

### IN SEDE REFERENTE

MARTEDÌ 6 FEBBRAIO 1973, ORE 10,35. — *Presidenza del Presidente MISASI.* — Interviene il Sottosegretario di Stato per l'industria, il commercio e l'artigianato, Iozzelli.

#### Disegno di legge:

**Integrazione degli stanziamenti e modifiche alla legge 18 dicembre 1961, n. 1470, e successive modificazioni, per la concessione di finanziamenti ad imprese industriali in difficoltà economiche e finanziarie (Parere della V e della VI Commissione) (946).**

(Seguito dell'esame e rinvio).

Intervenendo nella discussione sulle linee generali il deputato Brini mette anzitutto in risalto l'irrisorietà dello stanziamento previsto e il carattere caotico e farraginoso della legislazione vigente sulla piccola e media industria nella quale il provvedimento in esame, anch'esso assai confuso e complicato nel suo funzionamento, va ad inserirsi. Fa notare che l'originaria legge 1470 recava la precisazione che i suoi effetti erano finalizzati a sostenere le piccole e medie imprese in mancanza di idonee garanzie: tale precisazione non si ritrova nel provvedimento in esame e ciò, a suo avviso, può essere fonte di gravi

distorsioni. L'esiguità dello stanziamento dimostra inoltre che si vuol proseguire nella fallimentare politica del mero salvataggio di fronte ad una situazione di crisi che non ha origine nella congiuntura ma presenta precise caratteristiche strutturali. Rileva come anche da una recente inchiesta di parte democristiana si deduce che la congiuntura ha soltanto posto in evidenza fattori strutturali connessi soprattutto alle difficoltà di accedere al credito e all'assistenza tecnica. Occorre una diversa selezione del credito che l'orienti verso le piccole imprese e risolva il problema delle garanzie in rapporto alla natura dell'impresa ed i programmi aziendali. Quanto al problema degli incentivi, occorre un mutamento radicale che garantisca all'investimento pubblico il raggiungimento degli scopi per i quali esso è stato deliberato. Se si vuole essere coerenti, queste linee di rinnovamento, che il Ministro ha più volte affermato di condividere in generale, devono a suo avviso trovare la loro applicazione anche in occasione della discussione di provvedimenti parziali come quello in esame. Il suo gruppo quindi, prima di esprimersi sulla richiesta di sede legislativa accennata dal relatore, intende verificare la disponibilità del Governo circa talune proposte di modifiche che riguardano: l'aumento dello stanziamento da 15 a 150 miliardi; la presenza delle regioni nella fase istruttoria e decisionale, la effettiva finalizzazione del provvedimento al sostegno della piccola e media impresa; il controllo del Ministero sui programmi finanziari e del Parlamento sull'attuazione della legge; il fondo di garanzia sussidiaria; la quota di riserva. Così come esso ora è formulato, il disegno di legge riflette, a suo avviso, la politica del Governo di resistenza alla domanda di riforme che sale dal movimento dei lavoratori.

Il deputato Servadei afferma anzitutto che la legge n. 1470 fu varata nel 1961 con finalità di mero salvataggio; ed in effetti in pochissimi casi essa ha prodotto dei seri risanamenti aziendali, quando non ha aggravato la sorte dei lavoratori occupati. Nella serie dei suoi successivi rifinanziamenti si è poi inserito il titolo secondo della legge n. 184 che, collocando l'intervento pubblico in un quadro programmatico ed ancorandolo al mantenimento dei livelli occupazionali sulla base di seri programmi aziendali, costituiva un primo tentativo di superare l'atteggiamento meramente assistenziale nei confronti della piccola e media industria. Il disegno di legge in esame, invece, costituisce un ritorno a con-

cezioni superate di aiuto aziendale e sociale che ben si inquadrano, del resto, nella svolta politica operata dall'attuale Governo. Giudica comunque positivamente l'aumento dello stanziamento a 40 miliardi annunciato dal Governo: esso deve essere però accompagnato da serie garanzie per l'occupazione e in particolare per le piccole e medie industrie. Si rende conto dell'urgenza del provvedimento: essa però non può mortificare le possibilità di modificarne la sostanza. Sulla disponibilità del Governo in ordine a tali modificazioni il suo gruppo deciderà circa la richiesta della sede legislativa.

Il deputato Maina giudica che anche l'annunciato aumento a 40 miliardi dello stanziamento previsto sia insufficiente di fronte alle esigenze del momento. Occorre poi che tali finanziamenti non si disperdano in un'opera di mero salvataggio in mancanza di un rigoroso piano di risanamento. E d'accordo che non è possibile tornare a una politica di bassi salari, ma fa notare che la situazione attuale non consente assolutamente ulteriori aumenti di costi in seguito a vertenze che presentano spesso carattere prevalentemente politico. Dopo aver accennato alla specificità dei problemi delle piccole industrie, conclude che all'origine di tutto vi è il problema politico della credibilità del Governo nei confronti dell'imprenditore e della sicurezza del lavoro. Tale problema può essere avviato a soluzione con l'attuazione degli articoli 39 e 40 della Costituzione e con l'instaurazione di una fattiva collaborazione di classe.

Il deputato Tassi rileva che provvedimenti parziali e settoriali come quello oggi in esame contraddicono alla necessaria visione globale dell'intero sistema. Concorde sull'esigenza di opportune garanzie circa l'effettiva destinazione dei finanziamenti, ma dissente sulla loro limitazione a favore delle piccole e medie imprese; e ciò in funzione del fine fondamentale dell'intervento pubblico che è quello del mantenimento dell'occupazione. Dopo essersi dichiarato d'accordo con le questioni politiche generali sollevate dal deputato Maina, formula talune critiche all'articolato del provvedimento e conclude ribadendo l'assoluta insufficienza dello stanziamento previsto.

Il deputato Erminero riconosce che la discussione risente dei motivi congiunturali che hanno originato la legge n. 1470: accade spesso che provvedimenti di carattere occasionale finiscano poi per assumere il valore di leggiquadro, con grave scompensamento rispetto alle mutate situazioni. Giudica quindi positivamente l'esigenza emersa dal dibattito di trovare un

raccordo tra questo provvedimento e il quadro legislativo più recente. Chiede inoltre che il Governo fornisca dati più precisi sulla tipologia delle varie imprese che hanno beneficiato dell'intervento pubblico. Per discutere su questi dati, sugli emendamenti annunciati da parte comunista e su eventuali suggerimenti di altre parti politiche propone che si arrivi eventualmente alla costituzione di un comitato ristretto.

Il deputato Maschiella si dice d'accordo con la proposta del deputato Erminero. Il disegno di legge in esame deve essere a suo avviso l'occasione per un ripensamento sul complesso degli interventi pubblici nei confronti della piccola e media impresa. La specificità di tale impresa richiede anzitutto la soluzione del problema della sua definizione giuridica; occorre poi che si faccia chiarezza nel campo legislativo eliminando le sovrapposizioni e unificando i meccanismi, anche attraverso l'elaborazione di un testo unico della normativa riguardante la piccola impresa. Infine è necessario comprendere il mutamento della sua funzione nel nostro paese nel quadro dell'evoluzione dell'economia mondiale: oggi anche in questo campo assumono importanza preponderante i settori tecnologicamente avanzati ad alto valore aggiunto; di qui l'esigenza di un continuativo aiuto promozionale attraverso apposite istituzioni integrate.

Il Presidente Misasi, dichiarata chiusa la discussione generale, rinvia alla prossima seduta l'auspicato confronto teso ad accertare le condizioni di un'eventuale richiesta della sede legislativa e l'eventuale nomina di un comitato ristretto.

#### Proposte di legge:

**Fracanzani:** Legge cornice e disposizioni transitorie in materia di cave e torbiere (*Parere della I, V e VIII Commissione*) (813);

**Girardin ed altri:** Nuove norme in materia di ricerca e coltivazione delle cave e delle torbiere (*Parere della I e VIII Commissione*) (1039).

(Esame e rinvio con nomina di Comitato ristretto).

Il relatore Girardin, ricordate le vicende che nella passata legislatura misero capo alla approvazione del testo ora ripresentato con la proposta n. 1039 e rilevate brevemente le differenze tra tale proposta e quella n. 813, chiede che la Commissione nomini un comitato ristretto al fine di pervenire alla redazione di un testo unitario.

La Commissione, accogliendo la proposta del relatore, delibera di nominare un comitato

ristretto del quale vengono chiamati a far parte, oltre al relatore che lo presiede, i deputati Erminero, Ippolito, Mammi, Mancuso, Quillero, Servello e Tocco.

LA SEDUTA TERMINA ALLE 12,30.

## LAVORO (XIII)

### IN SEDE LEGISLATIVA

MARTEDÌ 6 FEBBRAIO 1973, ORE 10.15. — *Presidenza del Presidente ZANIBELLI.* — Intervengono i Sottosegretari di Stato per il lavoro de' Cocci e Del Nero.

#### Disegno e proposte di legge:

**Modificazioni alla legge 27 luglio 1967, n. 658, sulla previdenza marinara (Testo unificato già approvato dalla XIII Commissione della Camera e modificato dalla XI Commissione del Senato) (779-69-329-418-440-B).**

(Discussione e approvazione).

La onorevole Ines Boffardi riferisce sulle modificazioni apportate dal Senato al testo già approvato dalla Camera. Esse conseguono alla sentenza della Corte costituzionale n. 213 del 30 dicembre 1972, con la quale è stata dichiarata l'illegittimità costituzionale dell'articolo 67, primo comma, della legge 27 luglio 1967, n. 658, nella parte in cui, per conseguire il massimo della pensione, stabilisce un numero di anni di iscrizione alla Gestione speciale non raggiungibile dagli ufficiali dello stato maggiore navigante dipendenti dalle società di navigazione di preminente interesse nazionale. È stato così aggiunto al testo approvato dalla Camera un articolo relativo al riconoscimento, agli effetti delle prestazioni a carico della Gestione speciale spettanti al personale di stato maggiore navigante, dei periodi di navigazione necessari per il conseguimento dei titoli professionali di capitano di lungo corso e di capitano di macchina e altri periodi precedenti all'assunzione in ruolo. Si tratta, dunque, di una modifica migliorativa e che attiene ad un problema di perequazione già sollevato in sede di Comitato ristretto, ma che non trovò allora soluzione perché si preferì attendere la pronunzia della Corte costituzionale. Ora che essa è giunta non ostano più difficoltà per sanare la sperequazione che ha colpito la categoria degli ufficiali di stato maggiore naviganti. Le altre modifiche appor-

tate dal Senato sono di carattere formale o direttamente conseguenti dall'introduzione dell'articolo sopra illustrato. Conclude invitando la Commissione a dare il suo voto favorevole ad un provvedimento così a lungo atteso dagli interessati e che concede loro notevoli benefici.

Il deputato de' Vidovich rileva che sull'argomento, oggetto delle modifiche del Senato, era stata, da lui ed altri colleghi della Commissione appartenenti ad altri gruppi, già richiamata l'attenzione del Comitato ristretto e della Commissione stessa: però non fu possibile varare le modifiche già in quella occasione, per opposizione del Governo, e in particolare del Tesoro. È stato necessario l'intervento della Corte costituzionale per consentirne l'introduzione, ma così la Corte ha dato al Parlamento un'amara lezione, surrogandosi, nella sostanza, in compiti che al Parlamento medesimo spettava adempiere autonomamente e fedelmente. In ogni caso, il gruppo del MSI-Destra nazionale voterà a favore del provvedimento, non senza sottolineare che tuttora sussistono lacune ed ingiustizie provocate dall'atteggiamento restrittivo del Tesoro.

Il deputato Noberasco osserva che la categoria dei marittimi a ragione sollecita la approvazione del testo, ora modificato dal Senato a seguito della ricordata sentenza della Corte costituzionale. Il gruppo comunista è dell'avviso di approvare senz'altro il provvedimento nel testo trasmesso dall'altro ramo del Parlamento, anche se coglie l'occasione per sottolineare l'urgenza di un organico riesame di tutta la materia pensionistica, al fine di arrivare ad un'autentica riforma generale.

La onorevole Ines Boffardi, replicando agli intervenuti, rileva come essi abbiano convenuto sull'opportunità di approvare il provvedimento nel testo trasmesso dal Senato, che sana sperequazioni già rilevate in occasione del primo esame da parte della Camera e che non fu allora possibile risolvere, nonostante l'impegno e la buona volontà dimostrata da tutti i gruppi, giacché si preferì attendere, su un argomento che investiva delicati problemi di costituzionalità, l'autorevole giudizio della Corte costituzionale.

Il sottosegretario de' Cocci raccomanda vivamente l'approvazione del provvedimento nel testo del Senato, per dare un giusto e sollecito riconoscimento alla benemerita categoria dei marittimi.

Il Presidente sospende la seduta in sede legislativa in attesa che la Commissione affari costituzionali esprima il suo parere sul prov-

vedimento, mentre fa presente che, dal canto suo, la Commissione bilancio ha comunicato che nulla osta all'approvazione delle modifiche introdotte dal Senato, per quanto concerne le conseguenze finanziarie a carico del bilancio dello Stato, che restano contenute nell'ambito delle iniziali previsioni di spesa e copertura, formulate nel testo già approvato dalla Camera.

*(La seduta, sospesa alle 11, è ripresa alle 13).*

Il Presidente comunica che è pervenuto il parere favorevole della Commissione affari costituzionali.

La Commissione passa quindi all'esame delle modifiche apportate dal Senato, che approva. Successivamente vota a scrutinio segreto ed approva il provvedimento.

LA SEDUTA TERMINA ALLE 13,15.

#### IN SEDE REFERENTE

MARTEDÌ 6 FEBBRAIO 1973, ORE 11,05. — *Presidenza del Presidente ZANIBELLI.* — Interviene il Sottosegretario di Stato per il lavoro, de' Cocci.

#### Proposta di legge:

**Spagnoli ed altri: Norme in favore dei lavoratori dipendenti il cui rapporto di lavoro sia stato risolto per motivi politici e sindacali (474) (Parere della I e V Commissione).**

*(Seguito dell'esame e rinvio).*

Il relatore Borra illustra il testo elaborato dal Comitato ristretto nonché le riserve che su dati punti sono state espresse dai rappresentanti di alcuni gruppi. In particolare, fa presente che si è preferito non anticipare al 1° gennaio 1944 il periodo preso in esame, contrariamente a quanto richiesto da qualche gruppo. Dà ragione, quindi, delle modifiche arretrate agli articoli 1 e 2; dell'introduzione di un articolo 2-bis, secondo il quale, nei casi in cui sia necessario determinare la retribuzione percepita prima della cessazione del rapporto, qualora non esistano libri paga, si tiene conto della media tra la retribuzione massima e quella minima corrispondenti al contributo base versato o dovuto; delle modifiche all'articolo 3; delle riserve, espresse dai gruppi repubblicano e socialdemocratico, sugli articoli 4 e 5, specificamente sulla composizione dei comitati chiamati all'accertamento dei fatti che comportano l'ammissione alla ricostruzione del rapporto assicurativo: i

due gruppi propongono che essi siano costituiti da un magistrato, presidente e da due rappresentanti, rispettivamente, dell'istituto previdenziale e dell'ispettorato del lavoro; delle modifiche arretrate all'articolo 6 e delle riserve, manifestate sempre dai gruppi repubblicano e socialdemocratico, sul fatto che all'ammissione dei benefici si proceda anche in caso di dimissioni volontarie attribuibili alle ragioni di cui all'articolo 1 della proposta di legge; e dell'introduzione dell'articolo 7-bis, con il quale si prevede la riassunzione presso le aziende dalle quali sono state licenziate di quei lavoratori che non abbiano conseguito i requisiti di età e di contribuzione per il diritto alla pensione, o, in caso di impossibilità, il loro collocamento obbligatorio, nella misura dell'uno per cento del personale occupato: anche su questo punto sono state espresse riserve dai gruppi repubblicano e socialdemocratico.

Il Presidente dichiara aperta la discussione sulle linee generali.

Il deputato Del Pennino illustra le motivazioni delle riserve che il suo gruppo, unitamente a quello socialdemocratico, ha manifestato, in sede di Comitato ristretto, sui punti già indicati dal relatore. Si tratta di aspetti essenziali ai fini di una seria applicazione della legge, e pertanto la soluzione di tali questioni risulta pregiudiziale in ordine ad un complessivo giudizio sul testo. Per favorire un suo ulteriore approfondimento, ritiene utile un rinvio della discussione.

Il deputato Gramagna concorda sull'opportunità di un rinvio al fine di approfondire le questioni controverse.

Il deputato Fortunato Bianchi dichiara che le questioni sollevate dal deputato Del Pennino meritano un'attenta riflessione e conviene, dunque, sull'opportunità di un rinvio della discussione.

Il deputato Tremaglia afferma che il suo gruppo è sensibile all'esigenza di interventi a favore di lavoratori il cui rapporto sia stato risolto per motivi politici e sindacali: tuttavia, per ragioni morali, ritiene inammissibile ogni genere di discriminazione in materia. Bisogna favorire tutti coloro che sono stati perseguitati o licenziati per motivi politici o sindacali, compiendo un'opera di vera pacificazione e non di faziosità. Pertanto, è opportuno datare il provvedimento al 1° gennaio 1944. Conclude concordando sull'opportunità di un rinvio della discussione per ulteriori approfondimenti.

Il Presidente rinvia il seguito della discussione ad altra seduta.

#### Proposta di legge:

**Sgarbi Bompani Luciana: Modifica della legge 13 marzo 1958, n. 264, per la tutela del lavoro a domicilio (926) (Parere della IV Commissione).**

(Rinvio dell'esame).

La onorevole Tina Anselmi, relatore, chiede un aggiornamento della discussione di una settimana, al fine di poter acquisire ulteriori elementi attraverso contatti con le organizzazioni sindacali interessate. Il tema va affrontato nella sua globalità, ampliando la materia oggetto della proposta di legge. D'altro canto, si annunciano iniziative di altri gruppi e dello stesso Governo. Per tutte queste ragioni, il rinvio di una settimana, senza pregiudicare nulla, consentirebbe di procedere con maggiore cognizione di causa.

La onorevole Luciana Sgarbi Bompani rileva che il problema è ben noto, ed è urgente. Invece di preoccuparsi di pur lodevoli esigenze di perfezione, dato che è indilazionabile un intervento legislativo nell'attuale contingenza, si dovrebbe, semmai, procedere ad uno stralcio degli aspetti più importanti: ed in particolare la Commissione si potrebbe concentrare sul problema del riconoscimento della natura di dipendente per tutti i lavoratori a domicilio.

La onorevole Tina Anselmi osserva come la stessa richiesta di stralcio sottolinei la difficoltà di trovare una soluzione organica in una così complessa materia. Il breve rinvio richiesto è dettato soltanto dal desiderio di disporre di tutti gli elementi necessari per un intervento efficace.

Il Presidente rinvia il seguito della discussione ad altra seduta.

LA SEDUTA TERMINA ALLE 11,40.

#### IN SEDE CONSULTIVA

MARTEDÌ 6 FEBBRAIO 1973, ORE 11,45. — *Presidenza del Presidente ZANIBELLI.* — Interviene il Sottosegretario di Stato per il lavoro, de' Cocci.

#### Proposte di legge:

**Durand de la Penne: Estensione dei benefici previsti dalle leggi 24 maggio 1970, n. 336, e 9 ottobre 1971, n. 824, a tutte le categorie combattentistiche (17);**

**Tozzi Condivi ed altri: Norme a favore degli ex combattenti lavoratori autonomi e dipendenti da datori di lavoro privati o da enti privi delle caratteristiche di enti pubblici (19);**

**Marchetti e Fabbri:** Estensione dei benefici previsti dalla legge 24 maggio 1970, n. 336, a tutte le categorie combattentistiche (25);

**Villa ed altri:** Norme a favore degli ex combattenti ed assimilati (55);

**Corti ed altri:** Estensione dei benefici della legge 24 maggio 1970, n. 336, ai lavoratori ex combattenti dipendenti da aziende private e autonome e riliquidazione delle pensioni delle categorie combattentistiche (83);

**Milia:** Estensione dei benefici previsti dalle leggi 24 maggio 1970, n. 336, e 9 ottobre 1971, n. 824, ai lavoratori dipendenti da aziende private, ex combattenti ed assimilati (139);

**Amadei Giuseppe ed altri:** Estensione dei benefici previsti dalla legge 24 maggio 1970, n. 336, e 9 ottobre 1971, n. 824, a tutte le categorie combattentistiche (235);

**De Lorenzo Giovanni:** Modifiche alle leggi 24 maggio 1970, n. 336, e 9 ottobre 1971, n. 824, per la estensione integrale dei benefici previsti dalle citate leggi agli ex combattenti delle guerre combattute dall'Italia nel periodo 1935-1945 (261);

**Poli:** Norme per l'estensione ai lavoratori dipendenti da aziende private e ai lavoratori autonomi, dei benefici accordati agli ex combattenti (314);

**Boffardi Ines:** Estensione dei benefici previsti dalla legge 24 maggio 1970, n. 336, a tutte le categorie combattentistiche e modifica dell'articolo 6, primo comma, della stessa legge, a favore dei dipendenti pubblici e privati (318);

**Lenoci:** Nuove norme per i benefici combattentistici (353);

**Bianchi Fortunato:** Norme in favore dei dipendenti di aziende ed enti a carattere privatistico ex combattenti ed assimilati (406);

**Macchiavelli ed altri:** Norme a favore dei lavoratori dipendenti di aziende private e dei lavoratori autonomi, ex combattenti, ai fini della liquidazione delle pensioni e delle indennità di buonuscita (428);

**Mariotti:** Estensione ai lavoratori privati dei benefici previsti dalla legge 24 maggio 1970, n. 336, modificata dalla legge 9 ottobre 1971, n. 824 (788);

**Lenoci:** Norme per i benefici combattentistici a favore di tutti gli ex combattenti e di tutti i mutilati e invalidi di guerra (925);

**Sisto e Bova:** Norme per i benefici combattentistici a favore di tutti gli ex combattenti e di tutti i mutilati ed invalidi di guerra (1057);

**Caruso ed altri:** Estensione dei benefici della legge 24 maggio 1970, n. 336, ai lavoratori dipendenti da aziende private e autonome appartenenti alle categorie combattentistiche e riliquidazione delle pensioni ai pensionati delle categorie combattentistiche (1064);

**Almirante ed altri:** Applicazione ed estensione della legge 24 marzo 1970, n. 336, e successive modificazioni, recante benefici per gli ex combattenti ed assimilati (1128).

Il relatore Vincenzo Mancini osserva che le numerose proposte di legge presentate dai vari gruppi testimoniano della volontà unanime del Parlamento di estendere al settore privato, a quello delle partecipazioni statali e a quello del lavoro autonomo i benefici previsti dalla legge n. 336 del 1970, integrata dalla successiva legge n. 824 del 1971: e ciò per motivi di ordine costituzionale, che richiedono sia rispettato il principio di eguaglianza di tutti i cittadini, politici e morali. I provvedimenti mirano a risolvere il problema di fondo consistente nell'eliminazione delle differenti valutazioni, a seconda della natura del rapporto di lavoro, degli identici danni arrecati dalla guerra a tutti coloro che prestano attività di lavoro. Inoltre, essi tendono a colmare lacune e a correggere sperequazioni ed incongruenze emerse in sede di applicazione delle leggi nn. 336 e 824. In particolare, sotto il profilo dell'estensione dei benefici già in vigore, si pone un problema di competenza. Trattandosi della ricostituzione di periodi assicurativi, gli sembra corretto che alla Commissione lavoro non soltanto sia deferita l'espressione di un parere alla Commissione affari costituzionali, ma venga riconosciuta una diretta competenza, da esercitarsi a Commissioni riunite con la Commissione affari costituzionali medesima. Passa, quindi, ad illustrare il contenuto di massima delle proposte di legge così come emerge anche da un appunto predisposto per l'esame del Comitato ristretto nominato dalla Commissione affari costituzionali da parte del Presidente del Comitato stesso. Riservandosi di entrare in più specifico dettaglio quando sarà risolta la pregiudiziale questione di competenza da lui posta, ritiene, in generale, che le nuove norme debbano prevedere una esatta identificazione dei soggetti beneficiari; disporre la concessione di sette o dieci anni di abbuono pensionistico in rapporto ai limiti di età fissati dalle disposizioni in vigore per le pensioni di vecchiaia e di anzianità; trovare applicazione alla pensione di invalidità, fermi restando gli altri requisiti solo per la determinazione della misura legale della pensione; essere estese alle pensioni in godimento dirette, indirette o di reversibilità, con riliquidazione, ma con decorrenza dalla domanda e comunque successivamente alla data di entrata in vigore della nuova legge; prevedere

la sospensione dei benefici in costanza di rapporto di lavoro, non potendosi ammettere la cumulabilità degli stessi con la retribuzione; fissare trattamenti pensionistici non eccedenti la percentuale dell'80 per cento della retribuzione secondo la misura sancita dall'assicurazione generale obbligatoria; indicare il termine entro il quale chiedere l'applicazione dei benefici; ed eliminare le incongruenze riscontrate nell'applicazione delle leggi nn. 336 e 824, in particolare estendendo le relative provvidenze anche a quanti beneficino di agevolazioni economiche e di carriera aventi carattere permanente. Pur non avendo dubbi circa le ragioni che militano a favore della estensione dei benefici in questione a tutti i cittadini lavoratori che ne abbiano diritto, è necessario farsi carico degli oneri non irrilevanti che la estensione comporta, e che non possono, neppure in via approssimativa, essere quantificati per l'impossibilità di predeterminare il numero dei beneficiari e di quanti se ne avvarranno. In ogni caso, bisognerà ritornare con attenzione sul complesso dei problemi che le proposte di legge affrontano.

Il Presidente chiede l'opinione dei vari gruppi circa la proposta di richiedere alla Presidenza della Camera di esaminare i provvedimenti a Commissioni riunite Affari costituzionali e Lavoro.

Il deputato Fortunato Bianchi dichiara che il gruppo della democrazia cristiana concorda con la proposta del relatore, il cui accoglimento agevolerebbe la formulazione di un testo aderente alle esigenze del paese.

Il deputato Gramegna esprime il timore che la richiesta possa comportare un'ulteriore perdita di tempo, mentre è necessario non dilazionare ulteriormente la soluzione del grave problema. Semmai, si potrebbe chiedere l'assegnazione delle proposte di legge alla competenza esclusiva della Commissione lavoro.

Il deputato Del Pennino concorda con la proposta di richiesta di assegnazione a Commissioni riunite.

Il deputato Poli ritiene che la materia rientri nella competenza della Commissione lavoro e pertanto è dell'avviso che sia opportuno richiedere l'assegnazione delle proposte di legge alla competenza esclusiva della Commissione stessa e non anche a Commissioni riunite. In ogni caso, è urgente accelerare i tempi dell'*iter* dei provvedimenti.

Anche il deputato Tremaglia sottolinea l'urgenza di approvare sollecitamente le proposte di legge; e si dice favorevole alla richiesta di assegnazione a Commissioni riunite, ma sollecita in ogni caso la costituzione di un Comitato ristretto che potrà approfondire tutte le numerose e delicate questioni che le proposte di legge stesse sollevano.

Successivamente, la Commissione delibera di chiedere al Presidente della Camera l'assegnazione delle proposte di legge alle Commissioni riunite Affari costituzionali e Lavoro.

Il Presidente rinvia il seguito della discussione ad altra seduta.

LA SEDUTA TERMINA ALLE 12,10.

## CONVOCAZIONI

---

### IV COMMISSIONE PERMANENTE

(Giustizia)

**Mercoledì 7 febbraio, ore 10.**

IN SEDE REFERENTE.

*Seguito dell'esame del disegno di legge:*

Delega legislativa al Governo della Repubblica per l'emanazione del nuovo codice di procedura penale (*Urgenza*) (864);

— Relatore: Dell'Andro — (*Parere della I e della V Commissione*).

---

### COMMISSIONE INQUIRENTE

per i procedimenti di accusa.

**Martedì 13 febbraio, ore 17,30.**

---

### VII COMMISSIONE PERMANENTE

(Difesa)

**Martedì 13 febbraio, ore 17,30.**

IN SEDE LEGISLATIVA.

*Discussione della proposta di legge:*

Senatore MAROTTA: Nomina a maresciallo maggiore dell'Esercito, a capo di prima classe della Marina ed a maresciallo di prima classe dell'Aeronautica, con iscrizione nel ruolo d'onore, dei grandi invalidi di guerra ascritti alle lettere A ed A-bis numeri 1 e 3 della tabella E), annessa alla legge 18 marzo 1968, n. 313 (*Approvata dalla IV Commissione del Senato*) (1423) — Relatore: Armani.

IN SEDE REFERENTE.

*Seguito dell'esame delle proposte di legge:*

BANDIERA: Norme transitorie sull'avanzamento dei capitani del ruolo normale delle armi di cavalleria e di artiglieria, dei capitani del ruolo naviganti speciale dell'arma aeronautica e dei tenenti colonnelli e capitani del ruolo servizi dell'arma aeronautica (539) — (*Parere della V Commissione*);

BELLUSCIO: Avanzamento degli ufficiali Garat in servizio permanente effettivo (1049) — (*Parere della V Commissione*);

CERVONE: Avanzamento degli ufficiali Garat in servizio permanente effettivo (1118) — (*Parere della V Commissione*).

— Relatore: Villa.

*Esame della proposta di legge:*

DE MEO: Denominazione dei gradi degli ufficiali della marina militare (604) — Relatore: Bodrito.

---

### V COMMISSIONE PERMANENTE

(Bilancio e programmazione -  
Partecipazioni statali)

**Mercoledì 14 febbraio, ore 9,15.**

IN SEDE REFERENTE.

*Seguito dell'esame del disegno di legge:*

Aumento del capitale della Società per la gestione e partecipazioni industriali - GEPI - Società per azioni (953) — Relatore: Gava — (*Parere della VI e XII Commissione*).

*Esame del disegno e delle proposte di legge:*

Norme per il finanziamento dell'attività agricola (1182);

CONSIGLIO REGIONALE DELLE MARCHE: Integrazione del fondo istituito dall'articolo 8 della legge 16 maggio 1970, n. 281 (1022);

CONSIGLIO REGIONALE DELLA PUGLIA: Finanziamento degli interventi pubblici in agricoltura (1023);

CONSIGLIO REGIONALE DELL'EMILIA-ROMAGNA: Finanziamenti alle regioni per interventi e investimenti in agricoltura (1103);

CONSIGLIO REGIONALE DEL LAZIO: Finanziamento alle Regioni per interventi in agricoltura (1108);

CONSIGLIO REGIONALE DELLA LOMBARDIA: Finanziamento alle Regioni per interventi pubblici in agricoltura (1149);

CONSIGLIO REGIONALE DELLA CALABRIA: Finanziamento alle Regioni per interventi pubblici in agricoltura (1246);

CONSIGLIO REGIONALE DEL VENETO: Finanziamento delle Regioni in materia di agricoltura (1312);

— Relatore: Tarabini — (*Parere della I, VI e XI Commissione*).

*Seguito dell'esame delle proposte di legge:*

BONOMI ed altri: Integrazione del fondo istituito dall'articolo 8 della legge 16 maggio 1970, n. 281, da destinare per l'esercizio 1972 alle regioni per l'adempimento delle funzioni in materia di agricoltura (264);

ESPOSTO ed altri: Contributo speciale pluriennale alle regioni per investimenti pubblici in agricoltura (381);

CONSIGLIO REGIONALE DELLA TOSCANA: Finanziamento alle Regioni per interventi pubblici in agricoltura (419);

— Relatore: Tarabini.

— (*Parere della I, VI e XI Commissione*).

IN SEDE CONSULTIVA.

*Parere sui disegni di legge:*

Contributo a favore del Centro d'azione latina con sede in Roma (*Approvato dal Senato*) (1378) — (*Parere alla III Commissione*) — Relatore: Carenini;

Proroga ed aumento del contributo annuo a favore del Centro per le relazioni italo-

arabe (*Approvato dalla III Commissione permanente del Senato*) (1385) — (*Parere alla III Commissione, competente in sede legislativa*) — Relatore: Carenini.

*Parere sulle proposte di legge:*

Senatori PELLEGRINO ed altri: Erezione in Marsala di un monumento celebrativo dello sbarco dei Mille (*Approvata dalla VI Commissione permanente del Senato*) (1242) — (*Parere alla VI Commissione, competente in sede legislativa*) — Relatore: Bassi;

Senatori ANTONICELLI ed altri: Concessione di un contributo annuo per il finanziamento del Centro studi «Pietro Gobetti» di Torino (*Approvata dalla VII Commissione permanente del Senato*) (1282) — (*Parere alla VIII Commissione, competente in sede legislativa*) — Relatore: Altissimo;

Senatori PIERACCINI ed altri: Contributo all'Istituto per gli affari internazionali con sede in Roma (*Approvata dal Senato*) (1376) — (*Parere alla III Commissione, competente in sede legislativa*) — Relatore: Carenini;

GUI ed altri: Concessione di un contributo annuo all'Ente nazionale Francesco Petrarca in Padova (112) — (*Parere alla VIII Commissione*) — Relatore: Tarabini;

DE MEO: Determinazione della nuova misura del contributo ordinario annuo della Lega navale italiana (522) — (*Parere alla VII Commissione*) — Relatore: Tarabini.

### III COMMISSIONE PERMANENTE

(Affari esteri)

Giovedì 15 febbraio, ore 10.

IN SEDE REFERENTE.

*Esame dei disegni di legge:*

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo fra l'Italia e l'Austria concernente modifica dell'articolo 27 lettera a) della Convenzione Europea per la soluzione pacifica delle controversie nei rapporti fra i due paesi, concluso a Roma il 17 luglio 1971 (957) — (*Parere della IV Commissione*) — Relatore: Salvi;

Ratifica ed esecuzione della Convenzione tra la Repubblica italiana e la Confederazione svizzera relativa al riconoscimento reciproco dei marchi impressi sui lavori in me-

tali preziosi, conclusa a Berna il 15 gennaio 1970 (1030) — (*Parere della XII Commissione*) — Relatore: Zamberletti;

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo aggiuntivo alla Convenzione tra l'Italia e la Svizzera relativa alla sicurezza sociale del 14 dicembre 1962, concluso a Berna il 4 luglio 1969 (*Approvato dal Senato*) (1380) — (*Parere della XIII Commissione*) — Relatore: Storchi;

Ratifica ed esecuzione della Convenzione tra l'Italia e Trinidad e Tobago per evitare le doppie imposizioni fiscali in materia di imposte sul reddito, conclusa a Port of Spain il 26 marzo 1971 (*Approvato dal Senato*) (1382) — (*Parere della VI Commissione*) — Relatore: Storchi;

Approvazione ed esecuzione dello Scambio di note tra l'Italia e l'Iran sulle esenzioni fiscali sui redditi derivanti dal trasporto aereo, effettuato a Teheran il 29 settembre-7 ottobre 1969 (*Approvato dal Senato*) (1384) — (*Parere della VI Commissione*) — Relatore: Francanzani;

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra gli Stati membri delle Comunità europee relativo agli scambi con i Paesi e territori d'oltremare di prodotti di competenza della Comunità europea del carbone e dell'acciaio (CECA), firmato a Bruxelles il 14 dicembre 1970 (*Approvato dal Senato*) (1419) — (*Parere della VI e della XII Commissione*) — Relatore: Galli;

Concessione di un contributo straordinario e aumento del contributo ordinario a favore dell'Istituto italo-africano (826) — (*Parere della V Commissione*) — Relatore: Salvi;

Contributo a favore del Centro d'azione latina con sede in Roma (*Approvato dal Senato*) (1378) — (*Parere della V Commissione*) — Relatore: Granelli.

IN SEDE LEGISLATIVA.

*Discussione dei disegni di legge:*

Proroga del contributo all'Agenzia delle Nazioni Unite per gli aiuti ai rifugiati palestinesi (UNRWA) (*Approvato dalla III Commissione permanente del Senato*) (1363) — (*Parere della V Commissione*) — Relatore: Salvi;

Proroga e aumento del contributo annuo a favore del Centro per le relazioni italo-arabe (*Approvato dalla III Commissione permanente del Senato*) (1385) — (*Parere della V Commissione*) — Relatore: Di Giannantonio;

Contributo all'Istituto per gli studi di politica internazionale (ISPI), con sede a Milano, per il quinquennio 1972-76 (*Approvato dalla III Commissione permanente del Senato*) (1386) — (*Parere della V Commissione*) — Relatore: Di Giannantonio;

Esenzione dall'imposta sulla cifra d'affari a beneficio dell'Organizzazione europea di ricerche spaziali (ESRO) e dell'Organizzazione europea per lo sviluppo e la costruzione di vettori spaziali (ELDO) (*Approvato dalla III Commissione permanente del Senato*) (1387) — (*Parere della IV, della V e della VI Commissione*) — Relatore: Azzaro.

*Discussione della proposta di legge:*

Senatori PIERACCINI ed altri: Contributo all'Istituto per gli affari internazionali con sede in Roma (*Approvato dal Senato*) (1376) — (*Parere della V Commissione*) — Relatore: Granelli.

---

STABILIMENTI TIPOGRAFICI CARLO COLOMBO

---

*Licenziato per la stampa alle ore 22.*